

"LA GAZZELLA" ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sede legale Via Ferrari n° 216
Sede sociale Via Municipio n° 95
80036 Palmieri Campania (Napoli)
C. F. 92021660631
P. A. 07/2002 del 11/07/2002

OGGETTO: Verbale di adesione alle modifiche "Statuto Associativo"

L'anno 2003, addì 10 del mese di ottobre, in Palma Campania (NA), nella sede Sociale dell'Associazione Volontariato di Protezione Civile "LA GAZZELLA" alle ore 22:00.-----
Si è riunita in seduta ordinaria in 2ª convocazione l'assemblea generale soci, sono presenti nr. 9 soci in presenza fisica e nr 3 soci con delega, all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche allo Statuto Associativo, il quale sottoposto all'assemblea mediante lettura e commento articolo per articolo, viene approvato all'unanimità. -----
Si da atto che lo stesso entrerà in vigore a partire dalla data di registrazione presso l'Ufficio del Registro di Nola.-----
Del che è verbale.-----
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ora e luogo di cui sopra.-----
///

I verbalizzanti

Coraggio Salvatore

Napolitano Luisa

Riontino Raffaele

Simonetti Immacolata

Allocca Cristina

Catapano Aniello

Coraggio Vincenzo

Della Gala Andrea

D'Arco Antonio

Francesco Palmigiano Paolino

Sepe Maria

Caliendo Rosina

Allocca Cristina X Delega

Coraggio Salvatore X Delega

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1) E' costituita l'Associazione Volontariato di Protezione Civile denominata "LA GAZZELLA".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di "Associazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS (Associazione non lucrativa di utilità sociale).

2) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

4) L'Associazione ha sede legale presso l'abitazione del presidente in carica e sede operativa in Via Municipio 95 Palma Campania (NA)

5) Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Campania.

Art. 2 - Scopi

1) L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore della :

- tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, ai fini di mutuo soccorso, pubblica utilità civico impiego anche in termini pratici

di interventi sia addestrativi che calamitosi, autonomamente e in collaborazione con le autorità competenti.

Art. 3 - Aderenti all'Associazione

1) Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (SOCI FONDATORI) e quelli che avendo compiuto il 15° anno di età, previo atto di assenso dell'esercente la podestà genitoriale, ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (SOCI ORDINARI).

1.1 I SOCI ORDINARI si suddividono in:

- OPERATORI, coloro che hanno raggiunto la maggiore età;
- COLLABORATORI, coloro che hanno compiuto il 15° anno di età e non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

2) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "SOCI SOSTENTORI" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione, "SOCI TIROCINANTI" persone che compiuto il 14° anno di età, mostrano interesse per le attività associative, e che comunque non saranno impiegate nelle attività operative dell'Associazione, nonché nominare "SOCI ONORARI" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

3) Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

4) Ciascun aderente ha diritto di voto, fatta eccezione per gli aderenti di cui al comma 2, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5) Il numero degli aderenti è illimitato.

6) Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

7) Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:

7.1 Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

7.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti

- 7.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:
- per dimissioni volontarie
 - per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
 - per mancato versamento del contributo mensile (almeno tre mensilità)
 - per decesso
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari
 - per persistente violazione degli obblighi statutari.
- 7.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal CONSIGLIO DIRETTIVO. E' ammesso ricorso al COLLEGIO DEI GARANTI, se nominato, o all'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. LA DECISIONE È INAPPELLABILE.
- aderenti all'Associazione;
- presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di
- dell'Associazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi

2)

GLI ADERENTI HANNO IL DIRITTO:

- di partecipare alle Assemblies (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3)

GLI ADERENTI HANNO L'OBBLIGO DI:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

LE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI SONO A TITOLO GRATUITO E NON POSSONO ESSERE RETRIBuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 – Patrimonio – Entrate

1) IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE È COSTITUITO:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2) LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE DA:

- contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione;
- contributi derivanti dalla quota mensile versata dagli aderenti determinata dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3) I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente

e del Segretario (o dal Tesoriere o altro Componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione).

Art. 6 – Organi sociali dell'Associazione

1) ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:

- L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI;
 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
 - IL PRESIDENTE
- Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 7 – Assemblea degli aderenti

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 3) La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5) L'ASSEMBLEA ORDINARIA VIENE CONVOCATA PER:

- l'approvazione del programma e del BILANCIO DI PREVISIONE per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (BILANCIO CONSUNTIVO) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

ALTRI COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SONO:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- 6) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

- 7) L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

- 8) In prima convocazione, l'ASSEMBLEA ORDINARIA è regolarmente costituita con la presenza della METÀ PIÙ UNO DEGLI ADERENTI presenti in proprio o con ESPlicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

- 9) Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 14.

Art. 8 - II Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e resta in carica per 5 (tre) anni e composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) (e comunque sempre numero dispari) Operatori, iscritti nell'Associazione da almeno 1 (uno) anno, i suoi componenti possono essere rieletti. Esso può essere sciolto con le firme dei 2/3 degli aderenti aventi diritto al voto che ritengano che non abbia svolto la propria carica con autorità. I motivi devono essere elencati al momento dello scioglimento del C.D. al C.D. stesso. Che costato ciò è obbligato a dimettersi. Stessa procedura è valida anche per un singolo membro del C.D.

- 2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il PRESIDENTE ed un VICE PRESIDENTE.

- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno UN TERZO DEI COMPONENTI. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente LA MAGGIORANZA dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4) COMPETE AL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea IL BILANCIO PREVENTIVO, POSSIBILMENTE ENTRO LA FINE DEL MESE DI DICEMBRE e comunque con il BILANCIO CONSUNTIVO ENTRO LA FINE DEL MESE DI MARZO dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal VICE PRESIDENTE, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico. Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il VICE PRESIDENTE è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e Amministrativa;
- riguarda l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive rilasciandone liberatorie quietanze;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, di terzi e in giudizio;
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti

2) IL PRESIDENTE:

- 1) Il Presidente è eletto dal CONSIGLIO DIRETTIVO tra i suoi componenti a MAGGIORANZA dei voti.

Art. 9 - Presidente

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

1) LE CARICHE SOCIALI SONO GRATUITE, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

- 2) IL COLLEGIO DEI GARANTI:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 1) L'Assemblea può eleggere un COLLEGIO DEI GARANTI costituito da 3 COMPONENTI EFFETTIVI scelti tra gli aderenti. Esso rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

- 2) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

- 1) L'Assemblea può eleggere un COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, costituito da 3 COMPONENTI EFFETTIVI, scelti tra gli aderenti. Esso rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 13 - Bilancio

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, i bilanci PREVENTIVO e CONSUMTIVO da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALMENO 30 GIORNI PRIMA della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

- 3) Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

- 4) Gli avanzzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione, è VIETATA LA DISTRIBUZIONE IN QUALSIASI FORMA ANCHE INDIRETTA, NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. N.10 DEL D.L. 4 DICEMBRE 1997 N.460, DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE NONCHÉ DI FONDI, RISERVE O CAPITALI, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto - scioglimento dell'Associazione

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno UN DECIMO degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 2) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni

operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 15 - Norme di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

Art. 16 - Norme di funzionamento

1) Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Palma Campania, 10 ottobre 2003.-



Reg. al N. 8042
11 13/10/003
SERIE 3^a MOD. TEAM

Stylianou
Ufficio del Registro di Nola

IL DIRETTORE
E. P. ADRIANO SENA
E. P. ADRIANO SENA

ESSENTE
Esatte L.